

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il perimetro oggettivo di applicazione del “nuovo” articolo 96 Tuir di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La disciplina della **deduzione degli interessi passivi ed oneri finanziari** di cui all'[articolo 96 Tuir](#), come emendata dal **D.Lgs. 142/2018** (c.d. **Decreto Atad**), presenta numerose novità rispetto alla precedente regolamentazione, e si applica a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** per cui, per i soggetti solari, a partire proprio dal 2019.

Vediamo di seguito alcune delle **principali novità** del novellato testo legislativo a partire dal **perimetro oggettivo** definito al comma 3, ossia dalla **identificazione degli interessi attivi e passivi**, nonché degli oneri e dei proventi finanziari ad essi assimilati, a cui si applica la normativa. I **presupposti** che devono ricorrere sono **“due più uno”**, ossia:

1. si deve trattare di **componenti qualificati come tali (finanziari) secondo i principi contabili** applicati dalla società;
2. la qualificazione contabile deve essere **confermata ai fini fiscali**, ossia non devono esservi deroghe prescritte dai c.d. **“decreti di endorsement fiscale”** (trattasi del **M. 48/2009**, del [D.M. 08.06.2011](#) e del [D.M. 03.08.2017](#)).

A questi requisiti se ne aggiunge, come detto, un terzo: per assumere rilevanza ai fini della norma in questione tali componenti devono **derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria**, oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque **una componente di finanziamento significativa**.

Non è sempre agevole stabilire se taluni componenti rientrino o meno nel perimetro oggettivo così come definito dalla norma novellata.

Alcuni casi sono stati trattati e risolti dalla stessa **Relazione illustrativa** del Decreto; si tratta, ad esempio, degli **interessi derivanti dalla attualizzazione dei Fondi del passivo**, per i quali mancherebbe infatti sia il secondo requisito – **non sono infatti confermati come “interessi”**

dalla disciplina fiscale dell'[articolo 9 D.M. 08.06.2011](#) – e sia il fatto di **non essere riferibili ad un rapporto contrattuale di natura finanziaria**.

Vi sono altri casi, diffusi nella pratica professionale, per i quali possono sorgere dubbi.

Guardando al caso dei **derivati** stipulati con **finalità di copertura di flussi finanziari** – il tipico *interest rate swap* – valutati al *fair value* alla fine dell'esercizio e **rilevati secondo il criterio di copertura**, i cui valori differenziali vanno ad integrare i componenti economici prodotti dall'operazione coperta, non dovrebbero esservi dubbi circa la loro **piena inclusione**, anche per i soggetti *Oic Adopter*, nell'ambito della disciplina dell'[articolo 96](#).

Qualche dubbio in più nel caso, peraltro frequente, in cui il **derivato stipulato con finalità di copertura** sia **contabilizzato con criterio “non di copertura”** in quanto l'impresa non è in condizioni di dimostrare la relazione efficace di copertura, o semplicemente per scelta.

In questo caso, la **valutazione al fair value del derivato** contabilizzato non di copertura si colloca, per i soggetti *Oic Adopter*, **al di fuori dell'area finanziaria** del conto economico in quanto essa viene **classificata nelle voci D.18 o D.19 del conto economico**; ne conseguirebbe, perciò, la conclusione di ritenere tali **variazioni del fair value come non rilevanti**, in questa circostanza, ai fini dell'[articolo 96 Tuir](#).

Un altro caso comune è quello dei **costi di transazione** sostenuti su operazioni di finanziamento da parte di soggetti Oic che derogano alla iscrizione secondo **il criterio del costo ammortizzato**.

Di questo argomento si è occupata l'Aidc nella **Norma di comportamento n. 207**, in cui si conclude nel senso di ritenere che, in questa circostanza, venendo a mancare il **secondo requisito** di cui sopra (la conferma “fiscale” alla classificazione del contabile del componente di reddito), **gli oneri in oggetto** – che, secondo l'Oic 19 sono riscontati e imputati nei conti economici del periodo di durata del finanziamento alla **voce C.17 – non sarebbero soggetti alla disciplina dell'[articolo 96 Tuir](#)**, mentre resterebbe ferma la loro **indeducibilità ai fini Irap** in forza del principio di derivazione diretta dal conto economico cui si informa il tributo regionale.

Infatti, la classificazione contabile non sarebbe affatto accompagnata dalla **finanziarizzazione dei costi di transazione** che, appunto, passa attraverso l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, con ciò **venendo meno la conferma fiscale della mera classificazione contabile**.

Tale approccio, come ben motivato nella **Norma di comportamento n. 207**, varrebbe per le **microimprese** – per le quali **non si applica la derivazione rafforzata** –, per le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ed anche **per le “ordinarie” che derogano al criterio del costo ammortizzato** nella iscrizione dei debiti.